

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1457 del 10/09/2018

Seduta Num. 38

Questo lunedì 10 **del mese di** settembre

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1481 del 27/08/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE
IMPRESSE FORESTALI, AI SENSI DELL'ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981.
AGGIORNAMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fausto Ambrosini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", in particolare l'art. 10;
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";
- il Regolamento regionale 1° agosto 2018, n. 3 "Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'Art. 13 della L.R. n. 30/1981";

Richiamato l'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981, che al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 dell'allora vigente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, ha istituito l'Albo regionale delle imprese forestali, rinviando ad apposita direttiva regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità relative alla tenuta e aggiornamento del medesimo;

Richiamata la propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, recante "Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981", con la quale è stata approvata la disciplina dell'Albo regionale delle Imprese forestali (di seguito "Albo") ed in particolare:

- i requisiti per l'iscrizione all'Albo e i relativi effetti;
- le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
- le tempistiche e le modalità per l'iscrizione all'Albo nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione;
- le tempistiche per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo, le procedure istruttorie e la tempistica collegata, la predisposizione della modulistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10229 del 13/08/2015, recante "Approvazione della modulistica per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese

forestali ed individuazione del periodo per la presentazione delle richieste per la prima iscrizione”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1343 del 28 settembre 2015, “Approvazione di nuova qualifica per Operatore Forestale ai sensi della D.G.R. n. 2166/05”, con la quale sono stabiliti gli standard professionali ai fini del riconoscimento di questa nuova figura professionale, della sua programmazione formativa e della sua certificazione;
- n. 1653 del 30 novembre 2017, recante “Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660”;
- n. 2074 del 20 dicembre 2017, recante “Concessione di una proroga per l’ottenimento e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria B attraverso il riconoscimento dell’esperienza lavorativa”;

Ritenuto opportuno ridefinire in dettaglio l’ambito di applicazione, i criteri attuativi e la regolamentazione degli aspetti procedurali per la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 bis della L.R. n. 30/1981, in considerazione del mutato quadro normativo conseguente all’entrata in vigore del sopra menzionato Decreto Legislativo 3 aprile 2018 , n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali nonché del sopra menzionato Regolamento regionale 1° agosto 2018, n. 3 “Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell’Art. 13 della L.R. n. 30/1981”;

Ritenuto quindi di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione “Disciplina dell’Albo delle Imprese forestali” sensi dell’art. 3 bis della L.R. n.30/1981, la cui disciplina sostituisce quella approvata con la sopra menzionata propria deliberazione n. 1021/2015;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 con cui è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l'incarico di Direttore generale "Cura del territorio dell'ambiente" al Dr. Paolo Ferrecchi;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare l'allegato A), "Disciplina dell'Albo delle Imprese forestali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. n. 30/1981, la cui disciplina sostituisce quella approvata con la propria deliberazione n. 1021/2015;
- 2) di disporre che con successivo atto del dirigente competente in materia verranno aggiornate le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo nonché la modulistica da utilizzare per la richiesta di iscrizione;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 4) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

**DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI
(ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981)**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente Direttiva viene disciplinato l'Albo delle Imprese forestali dell'Emilia-Romagna, istituito dall'articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981, di seguito denominato "Albo". In particolare, la presente direttiva:
 - a) definisce i requisiti per l'iscrizione all'Albo e ne descrive gli effetti;
 - b) stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
 - c) definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione.
2. L'implementazione e la tenuta dell'Albo sono volte ad assicurare adeguate garanzie in ordine ai requisiti di capacità tecnica-professionale, affidabilità, sicurezza e formazione delle Imprese che operano nel settore agro-forestale, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs n. 34/2018.

Art. 2

Imprese forestali

1. Ai fini della presente direttiva, per Impresa forestale si intende ogni operatore economico, anche individuale, che in via continuativa o prevalente, svolge lavori e servizi in ambito forestale, comprendenti gli interventi selvicolturali, i miglioramenti forestali (tagli di utilizzazione, ripuliture, diradamenti, conversione di boschi cedui in alto fusto, interventi nei castagneti, interventi fitosanitari), gli interventi sulla viabilità forestale, i rimboschimenti e le cure colturali, la vivaistica forestale, l'arboricoltura da legno, le sistemazioni idraulico-forestali anche eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le Imprese forestali sono distinte secondo le seguenti categorie:
 - A. Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente;
 - B. Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore;
 - C. Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro

aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al precedente comma 1.

Art. 3
Iscrizione all'Albo

1. Come previsto dall'articolo 3 bis) della L.R. n. 30/81 all'Albo possono essere iscritte le Imprese che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente; per tali imprese l'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita e costituisce:

- a) requisito di capacità tecnico-professionale necessario per eseguire servizi e lavori forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 84 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 34/2018;
- c) titolo per eseguire le utilizzazioni forestali a scopo commerciale disciplinate dal Regolamento forestale regionale n. 3/2018, presentando domanda o comunicazione direttamente attraverso il relativo sistema telematico ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo Regolamento;
- d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare, l'iscrizione ad una delle 3 categorie di cui al comma 2 permette di:

- per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);
- per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);
- per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

2. L'iscrizione all'Albo costituisce inoltre titolo preferenziale per l'accesso alla formazione professionale in campo forestale promossa dalla Regione.

3. L'Albo può essere inoltre utilizzato dalle Amministrazioni per finalità connesse alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio boschivo del territorio rurale.

4. L'iscrizione all'Albo non è necessaria:

- a) per le utilizzazioni effettuate dagli aventi diritto nei terreni soggetti ad uso civico nell'esercizio del proprio diritto di legnatico;
- b) per le cure colturali e gli interventi di miglioramento nei castagneti da frutto;
- c) per tagli di autoconsumo e per interventi minuti di manutenzione forestale effettuati dai proprietari o dai possessori delle superfici boscate;

- d) per la raccolta del legname trasportato o depositato naturalmente in aree demaniali;
 - e) per l'esecuzione di interventi forestali effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli per utilizzazioni su terreni boscati in gestione alla propria azienda.
5. Gli effetti dell'iscrizione all'Albo sono estesi alle Imprese dotate di capacità tecnico-professionali assimilabili a quelle richieste per l'iscrizione, attestata da analoghi Albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione Europea, previo riconoscimento reciproco da parte degli Enti detentori degli Albi così come stabilito nella DGR n. 1653 del 30 ottobre 2017. La Regione, al fine di garantire il rispetto dei parametri formativi definiti con propria deliberazione, istituisce un elenco di Imprese parificate (EIP) nel quale sono incluse, su richiesta delle stesse, le Imprese provenienti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione Europea che rispettino le condizioni di cui sopra.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria A di cui al precedente art. 2 sono:
 - a) iscrizione in qualità di Impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della competente C.C.I.A.A." (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le Imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;
 - b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso il conseguimento dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale;
 - c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.
2. Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria B di cui al precedente art. 2 sono:
 - a) iscrizione in qualità di Impresa nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della competente C.C.I.A.A (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per

le Imprese aventi sede legale in altri paesi dell'Unione europea;

b) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno:

- un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale, ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna;
- due addetti in possesso della certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale;

c) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite;

d) non aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale recante le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per importi che complessivamente superano i 10.000,00 Euro.

3. Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria C di cui al precedente art. 2 sono:

a) iscrizione all'Anagrafe delle Aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999), centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna;

b) iscrizione in qualità di Impresa agricola nel Registro delle Imprese con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali", "utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicoltura" della competente C.C.I.A.A (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00);

c) capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso il conseguimento dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale;

d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.

4. I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ai fini dell'iscrizione all'Albo sono quelli che permettono di acquisire la qualifica di "Operatore forestale" e la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio e allestimento del legname", sempre relativa

alla qualifica di Operatore forestale del Sistema regionale della formazione.

5. La qualifica di Operatore forestale e le certificazioni delle Unità di Competenza vengono acquisite attraverso idonei percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale comprensivi del riconoscimento, da parte degli Enti di formazione, di eventuali crediti in funzione dell'esperienza già posseduta.
6. Successivamente al 31/12/2020, l'iscrizione alle categorie A e C di cui al precedente art. 2, ottenuta attraverso il riconoscimento delle attività svolte, può essere mantenuta solo acquisendo la certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale da parte di un componente l'organico dell'impresa richiedente.
7. L'attestazione e il possesso dei requisiti tecnici e professionali compresa l'eventuale documentazione giustificativa devono essere documentati attraverso la compilazione della modulistica predisposta dalla Regione con valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
8. Il riconoscimento della validità dei corsi di formazione forestale ai fini dell'iscrizione all'Albo e i livelli attribuibili ai singoli corsi viene definita dalle strutture regionali competenti con appositi atti individuando contestualmente i contenuti dei diversi percorsi formativi.
9. I requisiti previsti dal presente articolo sono necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti sono tenuti a verificare le condizioni e il permanere dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione ai diversi casi.

Art. 5

Gestione dell'Albo

1. L'Albo è tenuto dalla Regione Emilia-Romagna, presso la struttura regionale competente in materia forestale, la quale provvede:
 - a) alla formazione e al mantenimento dell'Albo;
 - b) al suo aggiornamento trimestrale a seguito della presentazione di nuove istanze o di sospensione, decadenza e cancellazione di Imprese già iscritte;
 - c) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie;
 - d) al supporto per favorire l'accesso alla versione informatizzata dell'Albo;
 - e) a promuoverne la conoscenza e l'utilizzo, diffondendo le informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e compatibilmente con la

tipologia di informazioni e la finalità di utilizzo delle stesse.

2. Con atti del dirigente della struttura regionale competente sono definite le specifiche tecniche, organizzative e operative necessarie per la tenuta dell'Albo.

Art. 6

Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, è presentata alla struttura regionale competente, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dalla stessa anche attraverso il sito web della Regione.
2. Le Imprese forestali che non hanno sede legale in Emilia-Romagna, all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, devono dichiarare se sono iscritte in analoghi albi istituiti presso altre regioni italiane o in altri paesi dell'Unione Europea.
3. La struttura regionale competente:
 - a) effettua il controllo sui documenti presentati;
 - b) provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, all'iscrizione all'Albo, dandone comunicazione all'Impresa interessata. La mancata comunicazione entro i termini previsti per legge equivale comunque ad accoglimento della domanda;
 - c) provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 32/1993 in materia di procedimento amministrativo.

Art. 7

Sospensione, reintegrazione, decadenza e cancellazione

1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'Impresa;
 - b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c) qualora vengano meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall'articolo 5;
 - d) in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 8).
2. A seguito, del venire meno dei motivi di sospensione di cui al comma 1, la struttura regionale competente provvede a reintegrare l'Impresa nell'Albo, in caso contrario ne pronuncia la decadenza e ne dispone la cancellazione, secondo quanto stabilito al successivo punto 3.

3. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su istanza dell'Impresa;
 - b) a seguito di perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - c) a seguito di falsa dichiarazione relativa a uno o più requisiti di cui all'articolo 4;
 - d) a seguito di cessazione dell'attività;
 - e) nei casi di mancata regolarizzazione a seguito della sospensione disposta ai sensi del precedente comma 1.
4. La cancellazione avvenuta a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni relative ai requisiti diverse da quelle vigenti al momento dell'iscrizione non ha effetto sulle attività affidate precedentemente alla cancellazione ed ancora in corso.
5. Le Imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione alla medesima categoria qualora risultino nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente.

Art. 8
Penalizzazioni

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle Imprese che operano nel settore agro-forestale e in applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 8) e al comma 6 dell'articolo 9) del Regolamento forestale regionale n. 3/2018 con la presente direttiva ai sensi del comma 2 dell'art. 3 bis della legge regionale n. 30 del 1981, sono di seguito stabilite le penalizzazioni da applicare alle Imprese riconosciute responsabili delle violazioni alla direttiva stessa fatto salvo l'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento forestale regionale n. 3/2018. Tali violazioni, costituite essenzialmente dalla perdita dei requisiti non comunicata alla Regione entro tre mesi dal verificarsi dei fatti e/o da altri comportamenti sanzionabili in sede operativa comunque riscontrabili a seguito di verifiche periodiche di documenti amministrativi, dalla consultazione di banche dati e anche con sopralluoghi nei cantieri forestali allestiti dalle Imprese, possono comportare la sospensione dall'Albo per un periodo massimo di 2 anni:

Comportamento sanzionabile	Periodo di sospensione
Perdita dei requisiti tecnico professionali (formativi) in assenza di comunicazione alla Regione	Mesi dodici
Per la categoria B: mancata presenza, nei cantieri di lavoro, di almeno 2 figure professionali in possesso dei requisiti formativi	Mesi dodici

dichiarate all'Albo	
Per la categoria A e C: Assenza ingiustificata delle figure professionali dichiarate all'Albo nei cantieri di lavoro.	Mesi sei
Perdita di altri requisiti in assenza di comunicazione alla Regione	Mesi sei
Esecuzione di interventi in violazione al Regolamento quando la sanzione conseguente è superiore a 5.000 Euro	Mesi sei

2. Dell'avvio della procedura di sospensione viene data informazione alla Impresa interessata con le modalità stabilite all'art. 7).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1481

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1481

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1457 del 10/09/2018

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi